

IL FORO PADANO

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA

Già "La Giurisprudenza" anno 159

ISSN: 0015-7856

DIREZIONE

MARIO FRANZOSI - MAURO RUBINO-SAMMARTANO - RUGGERO RUBINO-SAMMARTANO

MARIA COSTANZA - GIULIANO LEMME - VALERIO PESCATORE - GIOVANNI SICCHIERO

Ne hanno fatto parte

ENZIO CORTESE RIVA PALAZZI - EDOARDO GARBAGNATI - MARIO SARGENTI

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

ANCEL prof. BERTRAND - BERGER prof. KLAUS PETER - BERMANN prof. GEORGE - FERNANDEZ ROZAS prof. JOSE CARLOS

JARROSSON prof. CHARLES - MAYER prof. PIERRE - TERCIER prof. PIERRE

Ne hanno fatto parte

BALLARINO prof. TITO - KEGEL prof. GERHARDT (Germania) - LAGARDE prof. PAUL (Francia)

MANN prof. F. A. (Gran Bretagna) - VON BAR prof. CHRISTIAN (Germania)

COMITATO SCIENTIFICO

ALPA prof. GUIDO - BILOTTI prof. EMANUELE - CAGNASSO prof. ORESTE - CARUSI prof. DONATO - DANOVI prof. FILIPPO - DONDI prof. ANGELO

FUMAGALLI prof. LUIGI - GALLETTO avv. TOMASO - MALAGUTI prof. MARIACHIARA - MARRELLA prof. FABRIZIO - MENCHINI prof. SERGIO

MEZZASOMA prof. LORENZO - MOSCATI prof. ENRICO - PUNZI prof. ANTONIO - RORDORF già primo pres. aggiunto corte cass. RENATO

SPOLIDORO prof. MARCO - TORSELLO prof. MARCO - ZUCCONI GALLI FONSECA prof. ELENA

Ne hanno fatto parte

BERRI pres. sez. corte cass. MARIO - BESSONE prof. MARIO - BISCOTTINI avv. prof. GIUSEPPE - CANSACCHI avv. prof. GIORGIO

FRIGNANI avv. prof. ALDO - GIANNATTASIO pres. sez. corte cass. CARLO - LIBONATI prof. BERARDINO - MONACO prof. RICCARDO

PAJARDI prof. PIERO - PESCATORE prof. GABRIELE - PESCATORE prof. PIERRE - PRATIS cons. corte cass. CARLO MARIA

RIBOLZI avv. prof. CESARE - STANDARDI avv. prof. GIAN GALEAZZO - UBERTAZZI avv. prof. GIOVANNI MARIA

COMITATO EDITORIALE

REDAZIONE DI BOLOGNA

CARLOTTA DELIA BIANCU - LUCA DI NELLA - GIULIANO LEMME - CATERINA CRESTANI - CATERINA VECCHIONE

REDAZIONE DI BRESCIA

VALERIO PESCATORE - FRANCESCA BERTELLI - SIMONA CACACE - CAMILLA FERRARI - MAURIZIO ONZA - MAURO PALADINI

VITTORIO ROSCINI VITALI - ANDREA SARDINI - ALBERTO VENTURELLI

REDAZIONE DI GENOVA

ANGELO DONDI - CESARE BRUZZONE - LUDOVICA DE BARBIERI - ANDREA FUSARO - TOMASO GALLETTO - LEOPOLDO GHIGLIOTTI

FILIPPO NOCETO - MARIO RICCOMAGNO - ENRICO RIGHETTI

REDAZIONE DI MILANO

MARIA COSTANZA - STEFANO ARGINE - FILIPPO DANOVI - FEDERICO FERRARIS

FLAVIO LAPERTOSA - VINCENZO ANTONIO POSO - DINO RINOLDI - RUGGERO RUBINO-SAMMARTANO - FRANCESCO SANTI

ELISABETTA SILVESTRI - MARCO S. SPOLIDORO

REDAZIONE DI PADOVA

ROBERTO CECCON - BRUNO BAREL - ANDREA CECCHETTO - GIORGIO LORCET

MARIELLA MELANDRI - MASSIMILIANO SCOTTON

REDAZIONE DI PERUGIA

LORENZO MEZZASOMA - FRANCESCO ANGELI - GIOVANNI BERTI DE MARINIS - CRISTIANA BOITI - SIMONE MEZZACAPO

JAVIER PEREZ SERRABONA - MONICA PUCCI - UMBERTO RANA - ALESSIA REDI

REDAZIONE DI PISA

SERGIO MENCHINI - PASQUALINO ALBI - DAVIDE AMADEI - FRANCESCO BARACHINI - FRANCESCO BOSETTI - DINO BUONCRISTIANI

FRANCESCO CAMPIONE - CLAUDIO CECHELLA - MICHELE ANDREA COMASTRI - MICHELE GIORGETTI - ANDREA MENGALI

ALBERTO RENZI - FEDERICO UNGARETTI DELL'IMMAGINE - MARIA ANGELA ZUMPANO

REDAZIONE DI ROMA

ENRICO MOSCATI - IPPOLITO BARONE - EMANUELE BILOTTI - DARIO BUZZELLI - VALERIA CELLI - MASSIMO GIULIANO

ROMOLO PERSIANI - ANTONIO PUNZI - CORRADO ROSANO - LAURA SCHIUMA

REDAZIONE DI TORINO

ORESTE CAGNASSO - MAURIZIO DE LA FOREST - EDOARDO DI CAPUA - MAURIZIO IRRERA - DARIO POTO - RICCARDO ROSSOTTO

RICCARDO RUSSO - PAOLO VIRANO

REDAZIONE DI VENEZIA

GIANLUCA SICCHIERO - ALBERTO BARBAZZA - MARIELLA LAMICELA - FABRIZIO MARRELLA - GIULIANA MARTINA

MARCO TICOZZI - GIOVANNA TOTI - GIULIA TRAVAN

REDAZIONE DI VERONA

MARCO TORSELLO - MONICA ATTANASIO - GIAN ANDREA CHIAVEGATTI - STEFANO DINDO - CAMILLA FIN - PIER PAOLO LANNI

FRANCESCA RAGNO - STEFANO TROIANO

Direzione: I 20121 MILANO · Via Brera, 5 · Tel. 02/867550
Redazione: I 20145 MILANO · Via Cassiodoro, 3 · Tel. 02/4819041



FABRIZIO SERRA · EDITORE®

PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.

For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

IL FORO PADANO

già LA GIURISPRUDENZA (Anno 159)

FORO SUBALPINO (Anno 95)

RASSEGNA VENETA DI GIURISPRUDENZA (Anno 73)

SOMMARIO

Il presente fascicolo si compone di: Parte Prima da col. 1 a col. 82; Parte Seconda da col. 1 a col. 28

Parte Prima

GIURISPRUDENZA

A. Note

Dott. Anessi Sofia - Musica e mercato: il compenso per chi crea prescinde dall'imprenditorialità ed all'immissione in commercio. - I, 64

Dott. Caterini Adele Emilia - La polizza fideiussoria ex D.Lgs. 122/2005: accessorietà o autonomia della garanzia nella caleidoscopica 'realtà funzionale'. - I, 39

Dott. Dell'Aquila Alessio - Brevi note in tema di prova per presunzioni del patto fiduciario con oggetto immobiliare. - I, 29

Dott. Di Sabato Filippo - *Passing-on defense*: natura dell'eccezione e corretta ripartizione dell'onere della prova. - I, 54

Dott. Mattace Giuliano - La responsabilità sanitaria da perdita di *chances* terapeutiche. - I, 18

Dott. Scola Sara - La responsabilità dell'Asso ciazione sportiva dilettantistica e dell'istruttore per il danno subito dagli allievi in palestra. - I, 73

Dott. Totaro Davide Luigi - Diritto di accesso e *scoring* automatizzato al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tra trasparenza e segreti commerciali. - I, 6

B. Sentenze

Associazione sportiva dilettantistica - Istruttore - Responsabilità per danno subito dall'allievo - Art. 2049 c.c. - Contatto sociale qualificato - Responsabilità sportiva - Rischio consentito (Trib. Livorno 26 gennaio 2024) con nota di S. Scola. - I, 70

Arbitrato - Arbitrato internazionale - Arbitrato estero - Elemento distintivo (Cass. 29 novembre 2024 n. 30730). - I, 13

Contratto preliminare di vendita di immobile da costruire - Polizza fideiussoria - Accessorietà - Contratto autonomo di garanzia - Rapporto obbligatorio principale - Rapporto obbligatorio di garanzia - Modificazione soggettiva del promittente venditore - Cessione del contratto - Operatività della fideiussione (App. Perugia 21 gennaio 2025) con nota di A. E. Caterini. - I, 38

Diritto d'autore - Diritti connessi al diritto d'autore - Produttore fonografico - Imprenditore commerciale - Equo compenso - Utilizzazioni secondarie (Trib. Roma 4 agosto 2023) con nota di S. Anessi. - I, 60

Diritto alla salute - Responsabilità civile - Errore medico - Perdita di *chance* (App. Perugia 16 gennaio 2024) con nota di G. Mattace. - I, 17

Illecito antitrust - Risarcimento del danno - Traslazione del sovrapprezzo - Eccezione di *passing-on* - Onere della prova (Trib. Milano 15 maggio 2023) con nota di F. Di Sabato. - I, 49

Negozi fiduciario - Beni immobili - Forma - Causa - Prova per presunzioni - Dichiarazione unilaterale - Validità (App. Perugia 2 agosto 2024) con nota di A. Dell'Aquila. - I, 27

Protezione dei dati personali - Regolamento U.E. 2016/679 - Art. 15, par. 1, lettera h) - Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - *Scoring* - Valutazione della solvibilità di una persona fisica - Accesso alle informazioni significative sulla logica utilizzata nella profilazione - Verifica della correttezza delle informazioni fornite - Direttiva U.E. 2016/943 - Art. 2, punto 1 - Segreto commerciale - Dati personali di terzi (Corte di Giustizia dell'Unione Europea 27 febbraio 2025 - causa C-203/22) con nota di D. L. Totaro. - I, 1

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net - *Print and/or Online official subscription rates are available at Publisher's website www.libraweb.net*.
Modalità di pagamento: in contassegno; versamento su c.c.p. n. 17154550; a mezzo carta di credito American Express, Eurocard, Mastercard, Visa.

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.

For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

vicinanza alla prova, pare essere una soluzione adeguata. Porre l'onere della prova a carico della parte nella cui sfera di disponibilità si è prodotto un certo fatto, e che quindi è meglio in grado di assolverlo, sebbene possa a prima vista apparire una scelta che più si confà ad un ideale astratto di giustizia, avrebbe l'effetto di peggiorare eccessivamente la posizione del danneggiato. Come è possibile apprendere proprio dal caso in esame, la prova del *passing-on* è una prova onerosa sia dal punto di vista dell'attore che del convenuto. Infatti, vengono in considerazione non solo il valore finale del prodotto, ma anche elementi come l'esistenza di clausole di indicizzazione nei contratti stipulati a valle, le *performance* reddituali delle società negli anni, unitamente ad una ricostruzione di scenari di mercato all'epoca dei fatti – ritenuta peraltro oggettivamente impossibile –, la sostituibilità dei prodotti in questione, e via discorrendo. Tanto che, il Giudice milanese è giunto ad ammettere i limiti del quadro probatorio complessivo, nonché il carattere meramente probabilistico delle prospettive rilevate.

Ebbene, in questo contesto ben si è pensato di evitare che il rischio della mancata prova possa beneficiare ulteriormente chi si è reso responsabile dell'illecito *antitrust* e la cui condotta ha costituito il presupposto dello stesso giudizio di *follow-on* (20).

In conclusione, la decisione in commento va senza dubbio apprezzata. Come è stato già rilevato, rappresenta una sentenza di riferimento in tema di *private antitrust enforcement* (21), sia per le poche pronunce di questo genere finora rese, sia per la sua autorevolezza, vista la profondità con cui vengono trattate le diverse questioni, come quella analizzata. Inoltre, non va dimenticato che il Tribunale di Milano è ormai il solo, insieme ai Tribunali di Roma e Napoli, cui è affidata la competenza territoriale in materia *antitrust*, per cui, pur trattandosi di una decisione di merito, va letta con la dovuta considerazione.

FILIPPO DI SABATO
Dottorando di ricerca
all'Università Europea di Roma

(20) Preme sottolineare, infine, che il criterio di vicinanza alla prova è criticato da gran parte della dottrina, sia perché non lo si ritiene discendere da alcuna norma costituzionale, sia perché può comportare il rischio di una pericolosa manipolazione dell'esito del processo ad opera del Giudice: così RORDORF, *Onere della prova e vicinanza della prova*, cit., 17; ma si veda anche FRANZONI, *Vicinanza alla prova, quindi...*, *Contr. impr.* 2016, 2, 373 e ss., in cui l'autore conclude che «nel progetto costituzionale manca un ideale di giustizia, addirittura superiore all'interesse delle parti che potrebbe trovare spiegazione nella regola della vicinanza della prova. Del resto se chi è più vicino, chi è più prossimo, deve dare una certa prova, ciò significa che questa sua attività non necessariamente è svolta nel suo interesse, ma deve essere rivolta a realizzare un ideale stato di giustizia».

(21) MOLLO, *Private enforcement nel settore antitrust*, cit., 503.

★★★

Tribunale di Roma - Sez. specializzata in materia di imprese - 4 agosto 2023 - PEDRELLI *Presidente* - BASILE *Estensore* - G. V. (Avv.ti F. Boscariol, D. Martucci, P. Latronico) c. R.R. S.p.a. (Avv.ti E. De Preto, A. D'Amico) E ALTRI.

Diritto d'autore - Diritti connessi al diritto d'autore - Produttore fonografico - Imprenditore commerciale - Equo compenso - Utilizzazioni secondarie.

Benché nella stragrande maggioranza dei casi il produttore fonografico svolga tale attività in maniera continuativa e professionale con scopo di lucro e, dunque, acquisisca la qualifica di imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., l'art. 78 l.d.a. non impone la qualifica di imprenditore commerciale in capo al produttore fonografico, ma considera come «produttore di fonogrammi» qualunque persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni. Deve pertanto ritenersi che il conseguente diritto alla corresponsione dell'equo compenso previsto dagli artt. 73 e 73-bis l.d.a. spetti a chiunque abbia assunto l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni su un supporto fonografico (cd. master), indipendentemente dal fatto che esso rivesta anche la qualifica di imprenditore commerciale. (1)

Anche in assenza di distribuzione o immissione in commercio del fonogramma, la diffusione televisiva o radiofonica dello stesso costituisce comunque utilizzazione 'secondaria', dalla quale sorge il diritto a compenso dei produttori fonografici e degli AIE. (2)

☆☆☆

(Omissis) – La presente controversia ha ad oggetto la richiesta, avanzata dagli attori Maestro G. V. e società C., di condanna di R. e R. C. al pagamento – a titolo di risarcimento del danno o di obbligazione legale – delle somme spettanti al produttore fonografico ex artt. 73 e 73-bis L.d.A., a seguito delle utilizzazioni effettuate dalla R. nel programma televisivo «La Prova del Cuoco», dall'anno 2000 all'anno 2018, dei supporti fonografici contenenti la fissazione di alcune opere musicali realizzate ed eseguite dallo stesso Maestro V. R. e R. C. hanno contestato le domande attoree sostenendo, sotto plurimi profili di fatto e di diritto, che né la società C., né tantomeno il Maestro V., avessero i requisiti di produttore fonografico, atteso che, nella fattispecie in esame, non si configurerebbero i requisiti richiesti dalla legge per la maturazione, in favore degli attori, dei diritti al compenso spettante al produttore fonografico per le utilizzazioni dei fonogrammi, nonché al compenso spettante agli

artisti, interpreti ed esecutori (AIE), ai sensi degli artt. 73 3 73-bis L.d.A.

(*Omissis*) il Collegio rileva in primo luogo l'infondatezza della contestazione di parte convenuta relativa alla non ravvisabilità della qualifica di produttore fonografico in capo al Maestro V. e/o alla società C., sul presupposto che essi, in spregio a quanto previsto dall'art. 78 L.d.A., non avrebbero agito in qualità di imprenditore, né avrebbero sostenuto gli investimenti necessari per la registrazione. Difatti, benché nella stragrande maggioranza dei casi il produttore fonografico svolge tale attività in maniera continuativa e professionale con scopo di lucro e, dunque, acquisisce la qualifica di imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., la norma invocata da R. e R. C. non impone affatto la qualifica di imprenditore commerciale in capo al produttore fonografico, ma considera come «produttore di fonogrammi» qualunque persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni. Deve pertanto ritenersi che la qualifica di produttore fonografico e il conseguente diritto alla corresponsione dell'equo compenso previsto dagli artt. 73 e 73-bis L.d.A. spettano a chiunque abbia assunto l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni su un supporto fonografico (cd. *master*), indipendentemente dal fatto che esso rivesta anche la qualifica di imprenditore commerciale e – come si vedrà meglio appresso – a prescindere dal fatto che la fissazione sia avvenuta nell'ambito di un'attività commerciale finalizzata alla messa in commercio delle copie.

(*Omissis*) ...giòva ripetere che né il dato letterale, né l'interpretazione dell'invocato art. 78 L.d.A. pongono condizioni o limiti minimi all'importo dell'investimento economico per l'acquisto della qualifica di produttore fonografico in capo a chi assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni.

(*Omissis*) La norma in esame – come si vedrà anche in seguito – neppure condiziona l'acquisto a titolo originario dei diritti sul fonogramma alla «primaria» attività di produzione, duplicazione e commercializzazione dei supporti fonografici. Sicché, anche nel caso in cui la prima fissazione delle opere musicali destinate al programma R. «La prova del cuoco» fosse avvenuta al solo fine di consegnare il *master* all'utilizzatore finale (R.), gli odierni attori avrebbero comunque acquistato ab origine la qualifica di produttori fonografici e, di conseguenza, i diritti ad essi spettanti ai sensi degli artt. 72 e 73-bis L.d.A. per ogni utilizzazione del supporto fonografico, indipendentemente dalla sua riproduzione in ulteriori supporti fonografici, distribuzione e commercializzazione.

(*Omissis*) Di poi, le società convenute deducono la mancanza di un ulteriore requisito richiesto dalla

legge per la maturazione tanto dei diritti del produttore fonografico, quanto dei diritti connessi degli AIE di cui agli artt. 73 3 73-bis L.d.A., dovendosi escludere che i fonogrammi in questione siano stati pubblicati a scopo commerciale e, dunque, siano stati oggetto di «utilizzazione secondaria» da parte della R. Infatti, le convenute sostengono che secondo il pacifico orientamento, formatosi anche alla luce delle norme internazionali (in particolare, l'art. 12 della Convenzione di Roma del 1961) ed eurounitarie di cui la disposizione italiana costituisce attuazione, il diritto all'equo compenso previsto dall'art. 73 L.d.A. si applicherebbe soltanto in relazione alle c.d. utilizzazioni secondarie di un fonogramma «pubblicato a scopi commerciali». In altri termini, il diritto all'equo compenso andrebbe riconosciuto non in relazione a qualsiasi registrazione fonografica, comunque utilizzata, ma soltanto con riferimento a quella registrazione che sia stata già «pubblicata a scopi commerciali» e che, quindi, sia stata riprodotta e posta in commercio in un numero di copie sufficiente a soddisfare le esigenze del mercato e solo con riguardo alle utilizzazioni ulteriori (c.d. secondarie) rispetto a quelle «primarie» per le quali la pubblicazione a scopi commerciali è avvenuta (come ad es. nel caso della trasmissione radiofonica del disco in commercio, come tale primariamente destinato all'acquisto e alla fruizione privata da parte dei consumatori).

(*Omissis*) Nonostante la correttezza dei richiami normativi e giurisprudenziali internazionali, eurounitari e di diritto comparato effettuati dalla difesa di parte convenuta, ritiene il Collegio che la normativa italiana di cui all'art. 73 L.d.A. applicabile al caso di specie non preveda, quale requisito per la maturazione dei diritti a compenso dei produttori fonografici e degli AIE, l'utilizzazione «secondaria» di un fonogramma già pubblicato a scopi commerciali (c.d. utilizzazione primaria), né si pone in contrasto con disposizioni vincolanti delle Convenzioni internazionali o dalle direttive comunitarie che estendono la portata applicativa dei diritti dei produttori fonografici o degli AIE. In questo senso, va confermata la giurisprudenza di questo Tribunale che in due precedenti pronunce ha sancito il principio secondo il quale ai fini del riconoscimento dell'equo compenso del produttore fonografico non è necessario che l'utilizzazione abbia ad oggetto un fonogramma in commercio (Trib. Roma, n. 32690/2002 e Trib. Roma, n. 13060/2006). In effetti, ai fini della maturazione del diritto al compenso *ex* artt. 73 e 73-bis L.d.A. l'ordinamento interno richiede la sussistenza dei seguenti requisiti: 1) la presenza di un soggetto titolare: l'AIE o il produttore dei fonogrammi, nell'accezione di cui all'art. 78 L.d.A.; 2) l'esistenza di un fonogramma, ossia di un supporto contenente la prima fissazione dei suoni provenienti da un'interpretazione o ese-

cuzione o di altri suoni o rappresentazioni di suoni, secondo la definizione ricavabile anche dall'art. 78 L.d.A.; 3) l'utilizzazione del fonogramma per finalità lucrative (*ex art. 73 L.d.A.*) o non lucrative (*ex art. 73-bis L.d.A.*), attraverso forme di comunicazione e diffusione al pubblico, tra cui quella televisiva. Gli artt. 73 e 73-bis L.d.A. non contengono alcun riferimento alla preventiva e necessaria pubblicazione del fonogramma a fini o scopi commerciali (o comunque alla preesistenza di un uso commerciale diverso rispetto alle utilizzazioni – c.d. «secondarie» – indicate nel testo di legge), né, tantomeno, alla qualificazione della «pubblicazione a scopi commerciali» in termini di immissione in commercio del fonogramma in un numero di copie sufficienti a soddisfare le esigenze del pubblico. L'interpretazione degli artt. 73 e 73-bis L.d.A. proposta dalla difesa delle società convenute finisce con l'introdurre, anche nell'ordinamento interno, una serie di requisiti che non si ravvisano nel testo normativo. Deve invece sottolinearsi che ove la volontà del legislatore fosse stata orientata nel senso di limitare la portata operativa delle norme in esame, esso avrebbe operato di conseguenza, specificando la necessità della preventiva pubblicazione a scopi commerciali del fonogramma o, ancora, attribuendo una peculiare qualificazione a tale predetto requisito. Invece, nonostante le numerose modifiche apportate all'art. 73 L.d.A. al fine di armonizzare il suo testo alla normativa internazionale di cui alla Convenzione di Roma del 1961 e di recepire la Direttiva comunitaria 2001/29/C.E., il legislatore italiano non ha mai ritenuto di dover inserire quale specifico requisito per il riconoscimento dei diritti del produttore fonografico e degli AIE la preventiva pubblicazione a scopi commerciali del fonogramma. (*Omissis*) Deve pertanto concludersi nel senso che le utilizzazioni dei fonogrammi previste dagli artt. 73 e 73-bis L.d.A. si definiscono «secondarie» in quanto diverse ed ulteriori rispetto al diritto di distribuzione previsto dal precedente art. 72, il quale costituisce, in astratto, la forma tipica – e in questo senso «primaria» – di sfruttamento dei fonogrammi medesimi. Sicché le c.d. utilizzazioni «secondarie» sono e rimangono tali a prescindere dall'avvenuta effettuazione dell'utilizzazione «primaria». Ne discende che, anche in assenza di distribuzione/immissione in commercio del fonogramma, la diffusione televisiva o radiofonica dello stesso costituisce comunque utilizzazione «secondaria» dalla quale sorge il diritto a compenso dei produttori fonografici e degli AIE. L'utilizzazione «secondaria» prescinde altresì dall'intenzione – di colui che ha assunto l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni – di destinare prioritariamente il supporto fonografico ad una specifica tipologia di sfruttamento. Pertanto, anche nel caso – come quello in esame – in cui il fonogramma sia sta-

to originariamente concepito per uno sfruttamento televisivo, la distribuzione/immissione in commercio del medesimo – antecedente o successiva all'uso immaginato come «principale» – costituisce comunque utilizzazione «primaria», mentre la diffusione televisiva o radiofonica rimane utilizzazione «secondaria». (*Omissis*)

☆☆☆

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202504701006](https://doi.org/10.19272/202504701006)

SUBMITTED : 26.2.2025 · REVIEWED : 27.3.2025 · ACCEPTED : 7.5.2025

MUSICA E MERCATO :

IL COMPENSO PER CHI CREA PRESCINDE
DALL'IMPRENDITORIALITÀ E DALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. La qualifica imprenditoriale in capo al produttore di fonogrammi. – 3. L'ambiguità delle utilizzazioni «secondarie» dei fonogrammi.

1. Il caso

Il produttore di fonogrammi G. V., attore nella controversia in esame, lamenta il mancato pagamento nei propri confronti dei compensi dovuti *ex artt. 73 e 73-bis l.d.a.* per le opere da lui prodotte da parte delle controparti convenute, le quali, al fine di negare la doverosità di tali compensi, contestano la sussistenza in capo all'attore delle condizioni necessarie per l'assunzione a pieno titolo della qualifica di produttore di fonogrammi ai sensi dell'art. 78 l.d.a., mancando in particolare l'imprenditorialità del ruolo.

Il Tribunale respinge le argomentazioni delle convenute e accoglie le domande attoree, svolgendo alcune riflessioni sul carattere imprenditoriale dell'attività del produttore e sulle condizioni in presenza delle quali è dovuto il compenso per l'utilizzo «secondario» dell'opera musicale.

2. La qualifica imprenditoriale in capo al produttore di fonogrammi

Per quanto non manchino, in dottrina e nella prassi discografica, posizioni genericamente favorevoli a riferirsi all'attività produttiva musicale con accezione imprenditoriale (1) la sentenza in commento si attiene a una lettura fedele al dato normativo, che nulla esige in ordine alla continuità, professionalità o economicità di tale attività (né in ordine a qualsiasi ulteriore certificazione o requisito formali) (2). Produttore

(1) Ad es., secondo VISCO, GALLI, *Il diritto della musica*, Milano, 2009, 131, il produttore è chi esercita «l'attività imprenditoriale di produzione mediante fissazione del master e, come tale, si accolla l'iniziativa economico-imprenditoriale e la relativa responsabilità patrimoniale».

(2) In tal senso, Trib. Milano 11 dicembre 2002, AIDA 2005, 1025: «In base all'articolo 78 l.a. è produttore chi si occupa della diretta regi-

è semplicemente colui che per primo – è necessario dunque sì il primato temporale – eserciti in concreto la prima opera di fissazione che materializza il fonogramma (3) su un supporto, tanto che l'attribuzione della titolarità *ab origine* dei diritti su tale fonogramma deriva proprio dalla responsabilità organizzativa che tal soggetto per primo si è assunto (4). È dunque produttore chi per primo registra o fa registrare, a propria cura e spese, il *master* (5) originale, e di cui è perciò proprietario. Quanto affermato dalle convenute, pur non trovando riscontro nella legislazione autoriale vigente, può tuttavia avere aderenza nella prassi discografica, in cui non è infrequente che, per le modalità organizzative, economiche e di gestione, l'attività produttiva rispecchi una natura imprenditoriale. Per vagliare tale possibilità, può essere utile ripercorrere i requisiti enucleati dall'art. 2082 c.c. e verificare se questi abbiano attuazione nell'ambito del fenomeno produttivo musicale.

Anzitutto, pare corretto affermare che quella produttiva sia a tutti gli effetti un'attività volta alla produzione (6) di un bene: il fonogramma. Sia esso im-

strazione dei suoni e delle voci fissati nei fonogrammi. Ai fini della prova dell'attività di produttore fonografico non sono sufficienti l'assegnazione da parte della SIAE di un 'codice produttore' né l'ottenimento di licenze e il conseguente pagamento di compensi per lo sfruttamento fonomeccanico di opere protette». Cfr. anche Trib. Milano 17 luglio 2003, ivi, 1026: «Gli articoli 78 La. e 3 legge 93/92 considerano quale produttore fonografico chi provvede alla fabbricazione del fonogramma originale mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci: e la prova della qualità di produttore fonografico di determinate registrazioni non è offerta sufficientemente dall'esibizione di un certificato camerale che indica l'oggetto sociale dell'impresa, dall'attribuzione a essa di un codice produttore da parte della Siae, dal suo versamento di diritti fonomeccanici relativi al periodo delle registrazioni in causa, dalla produzione in giudizio di moduli di richiesta di licenza di riproduzione di opere di repertorio Siae drm 2/94».

(3) Il concetto di 'fonogramma' non viene chiarito espressamente dal legislatore italiano. La sua definizione è rinvenibile nell'art. 3 della Convenzione di Roma, nell'art. 1 della Convenzione di Ginevra e nell'art. 2, lettera b, del trattato *WWPT*, la cui traduzione letterale è: «'Fonogramma' significa la fissazione dei suoni provenienti da un'interpretazione o esecuzione o di altri suoni, o di una rappresentazione di suoni, diversa da quella in forma di una fissazione incorporata in un'opera cinematografica o di altro genere audiovisivo».

(4) L'art. 78 l.d.a. afferma infatti che «Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni».

(5) Per *master* deve intendersi il supporto fonomeccanico originale del brano che si realizza mediante la registrazione di singole tracce audio separate di strumenti, voci, e quant'altro sia necessario. Una volta mixate e masterizzate, tali singole tracce compongono il *master* definitivo (cd. matrice originale) il quale verrà poi utilizzato per essere riversato e duplicato meccanicamente su dischi fonografici, musicassette, nastri, compact disc ed altri supporti di suono, presenti e futuri, destinati alla successiva commercializzazione.

(6) Quanto all'attività di scambio citata dall'art. 2082 c.c., è vero che il produttore può mettere i fonogrammi da lui prodotti direttamente in vendita oppure cederli, in proprietà o in licenza, a una casa discografica che si occupi degli aspetti distributivi. Tuttavia è un'attività ulteriore rispetto a quella richiesta dall'art. 78 l.d.a., e perciò non costitutiva della fattispecie.

presso unicamente su un *software* digitale e dunque carente di una propria materialità, oppure estrinsecato su un supporto fisico (disco cd o vinile), il fonogramma non risponde propriamente a una caratterizzazione industriale della produzione – cioè un processo di lavorazione tecnico-fisica di una materia prima –, ma ciononostante si delinea indubbiamente come bene giuridico meritevole di tutela.

Quanto alla professionalità dell'attività, va precisato che è del tutto possibile che produttore di un brano sia un soggetto che non abbia mai effettuato una tale attività nella sua vita e che mai più la effettuerà: il lavoro produttivo musicale non deve in alcun modo essere svolto in maniera abituale (7), stabile e reiterata, potendo pacificamente integrare gli estremi un'attività produttiva del tutto occasionale, sporadica, potenzialmente unica (8).

Nel caso di specie, peraltro, l'attività produttiva effettuata dall'attore risultava concretamente abituale, stabile e reiterata, ma ciò non determina l'innalzamento di tale caratteristica a condizione generale necessaria per l'acquisizione della qualifica di produttore.

Quanto all'aspetto economico dell'attività produttiva, posto che la lucratività non è più ritenuta essenziale da grande parte della dottrina (9) e della giurisprudenza (10) e che il requisito vada inteso piuttosto come una modalità di esercizio dell'attività che permetta un pareggio tra ricavi e costi, si può affermare che l'attività produttiva musicale di certo comporti investimenti tali da rendere auspicabile quanto meno un ritorno di pari valore. Difatti il produttore deve

(7) L'abitudine dell'attività non ne impone contestualmente l'esclusività né la rigorosa continuità: in giurisprudenza cfr. Trib. Torino 4 luglio 1980, *Fall.* 1981, 762; Cass. 20 dicembre 2006 n. 27211; Cass. 6 ottobre 2011 n. 20433; Cass. 8 aprile 2016 n. 6853; Cass. 16 dicembre 2022 n. 36992; SPADA, *Diritto commerciale*, I, *Parte generale, Storia, lessico e istituti*, Padova, 2009, 49; BONORA, *"Imprenditore": spunti per la rilettura della fattispecie*, *Riv. dir. impr.* 2021, 445 e ss.

(8) Non pare applicabile al caso in esame il principio dell'«unico affare», inteso come iniziativa economica di non trascurabile rilevanza che abbia richiesto una pluralità di operazioni, in quanto riferibile ad attività primariamente di carattere immobiliare ed edile. Cfr., sul punto, GAVELLI, *L'acquisto della qualifica di imprenditore commerciale in caso di singolo affare*, *Corr. trib.* 2002, 3427 e s.; M. CIAN, *Diritto commerciale*, I, *Diritto dell'impresa*, Torino, 2017, 32; Cass. 4 aprile 1995 n. 4407; Cass. 29 agosto 1997 n. 8193; Cass. 16 dicembre 2022 n. 36992.

(9) Vedasi, in tal senso, ANGELICI, *Diritto commerciale*, I, Bari, 2002, 33; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, I, *Diritto dell'impresa*, Torino, 2022, 34 e ss.; GALGANO, *Diritto commerciale, L'imprenditore*, Bologna, 2013, 23 e ss.; LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 2009, 15; LOFFREDO, *Economicità e impresa*, Torino, 1999, 80 e ss.; OPPO, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, *Riv. dir. civ.* 1976, I, 595; SPADA, *op. cit.*, 50 e ss.; PRESTI, *RESCIGNO, Corso di diritto commerciale*, I, Bologna, 2021, 18 e s.

(10) Orientamento inaugurato dal *leading case* di Cass. 11 luglio 1965 n. 1508, e divenuto poi dominante: si vedano tra le altre Cass., s.u., 2 marzo 1982 n. 1282; Cass. 14 giugno 1994 n. 5766; Cass. 3 novembre 2003 n. 16435; Cass. 23 aprile 2004 n. 7725; Cass. 19 giugno 2008 n. 16612; Cass. 24 marzo 2014 n. 6835.

porre in essere una serie di adempimenti – la messa a disposizione del proprio studio di registrazione (o, in assenza, il pagamento di uno studio di registrazione di terzi), il pagamento di eventuali musicisti che partecipino all'opera, e altre incombenze tecniche necessarie – che non potrebbero essere in altro modo sopportabili se non grazie quantomeno a una copertura dei costi che tali attività comportano. In ogni caso, quale che sia l'investimento effettuato, bisogna convenire che una rigida predeterminazione di un ammontare minimo di tale investimento ai fini dell'acquisizione della qualifica di produttore si risolverebbe in un improprio e illegittimo verdetto qualitativo sull'opera musicale realizzata. In altre parole, colui che ha curato la realizzazione di un brano sarebbe produttore solo se l'investimento effettuato a tal fine superasse una certa soglia economico-finanziaria. Dovrebbe dunque dedursi che un'opera creata con strumentazioni modeste o con l'intervento di un solo soggetto non costituisca opera musicale e che il relativo creatore non ne sia considerabile a tutti gli effetti come produttore. Entrambe le affermazioni sono metodologicamente e sostanzialmente inaccettabili, sicché anche da questo punto di vista la decisione merita di essere condivisa.

Da ultimo, il requisito dell'organizzazione dei fattori produttivi, quali il capitale e il lavoro proprio e altrui, non necessariamente viene soddisfatto dall'attività produttiva musicale, dal momento che il produttore può ben avvalersi esclusivamente del proprio lavoro autonomo (dalla registrazione, all'arrangiamento, all'effettiva esecuzione sonora, alla *post-produzione*, ecc.), non svolgendo in alcun modo attività di etero-organizzazione.

In sintesi, dunque, può ben accadere – anzi, è frequente – che nella prassi discografica la figura del produttore si sovrapponga a quella di imprenditore (soprattutto a livelli professionistici elevati, in particolar modo all'interno delle strutture delle *Majors*, in cui esistono *teams* di lavoro preposti abitualmente all'attività produttiva tali da integrare i requisiti *ex art.* 2082 c.c.). Tuttavia tale circostanza fattuale non deve risolversi con una distorsione del dettato normativo: ai sensi dell'art. 78 l.d.a., l'attribuzione della qualifica di produttore non dipende in alcun modo della sussistenza dei requisiti imprenditoriali appena richiamati, bensì dal primato temporale e dalle incombenze gestionali che il soggetto si è assunto nel fissare i suoni, divenuti in seguito fonogrammi.

La mancanza dunque della qualifica di imprenditore (11) non intacca in alcun modo la debenza dei compensi *ex artt.* 73 e 73-bis l.d.a. nei confronti del produttore.

(11) In riferimento al diaframma tra professionista intellettuale e imprenditore vedasi CAMPOBASSO, *op. cit.*, 41 e ss.

È appena il caso di aggiungere che, ove il produttore risultasse in concreto anche imprenditore, l'attività in esame rientrerebbe comunque solo nell'ambito di operatività dell'art. 2195, 1° co., n. 1, c.c., in quanto l'attività produttiva musicale, come già sopra osservato, è non solo un'attività «*diretta alla produzione di beni*», ma è un'attività di carattere industriale, inteso coerentemente a quanto affermato dalla dottrina maggioritaria non come processo di trasformazione fisico-tecnica della materia ma piuttosto come qualsiasi fenomeno non agricolo (12).

Quanto ai numeri 2) e 6), l'attività del produttore non è né intermediaria (13), intesa come scambio e collocazione sul mercato di beni, né ausiliaria: fissati per primo i suoni, all'attività del produttore rimane indifferente il loro successivo inserimento commerciale. È infine significativo notare che le posizioni delle convenute muovono da una visione giuspositivista ed economicista, che pone al centro della riflessione teorica l'impresa culturale, identificandone il connotato essenziale nell'assunzione del rischio finanziario della diffusione delle opere ai fini del progresso dell'arte e nel conseguente interesse al recupero degli investimenti effettuati. L'attore, invece, delinea una posizione più vicina a concezioni ispirate all'idea secondo cui il creatore d'arte possiede la titolarità di diritti innati sulla propria creazione, con conseguente riferibilità al lavoro intellettuale della remunerazione esigibile, al fine di tutelare l'utilizzazione dell'opera e la personalità che in essa si è estrinsecata (14).

La decisione in commento ribadisce dunque l'intimo e ineliminabile rapporto che lega un artista alla sua opera, a prescindere dall'investimento effettuato e dalla qualifica imprenditoriale in capo al produttore.

3. *L'ambiguità delle utilizzazioni «secondarie» dei fonogrammi*

Come il numero 'due' conserva il proprio senso sia posto in relazione al precedente numero 'uno', sia

(12) In tal senso, tra gli altri, vedasi CIAN, *op. cit.*, 64 e ss.; ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1962, 262 e ss.; GENOVESE, *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Padova, 1990, 68 e ss.; Trib. Bologna 10 marzo 1961, *Banca, Borsa* 1962, II, 75 e s.; Trib. Milano 21 aprile 1997, *Giur. comm.* 1998, II, 625.

(13) L'intermediarietà in ambito di diritto d'autore e diritti connessi esiste, ma non in riferimento all'attività che svolge il produttore stesso, bensì a quella svolta da apposite società di gestione collettive, il cui esempio più celebre è costituito dalla SIAE. Queste società sono disciplinate dall'art. 3, co. 2 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 59 dell'11 marzo 2013, e ai sensi dell'art. 73, co. 1, l.d.a. svolgono la propria attività di intermediazione per i produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori che gliene abbiano conferito per iscritto il rispettivo mandato.

(14) Così COGO, *I contratti di diritto d'autore nell'era digitale*, Torino, 2010, 26.

considerato come valore isolato, ecco che con la medesima logica si comportano le diverse utilizzazioni – primaria (15) e secondaria (16) – dei fonogrammi: l'esistenza di una è indipendente dall'esistenza dell'altra, a nulla valendo la rappresentazione condizionale portata avanti dalle convenute, secondo cui l'attributo «secondaria» implicherebbe una necessaria dipendenza dalla qualsiasi utilizzazione che risultasse invece «primaria».

Si tratterebbe, in altri termini, di un rapporto di stretta correlazione e di diretta dipendenza tra le due, quasi al pari di un enunciato linguistico: così come la subordinata ha senso di esistere solo se vi è una principale da cui discendere, così un'utilizzazione potrebbe dirsi secondaria – e dunque legittimante la percezione di un compenso da parte del produttore (17) – soltanto ove, precedentemente, sia stata realizzata un'utilizzazione primaria. E con primaria – sempre ad avviso delle convenute e in linea con la normativa e giurisprudenza internazionali (18) – bisognerebbe intendere un'immissione dei fonogrammi in commercio in un numero di copie sufficiente a soddisfare le esigenze del mercato: circostanza asseveratamente non soddisfatta dall'attore.

Le convenute postulano, insomma, un requisito ulteriore: non basta che i fonogrammi siano comunicati al pubblico, ma è necessario che tale comunicazione avvenga mediante modalità commerciali, secondo cioè una logica finanziaria e un finalismo imprenditoriale nel caso in esame assenti.

Anche sotto questo profilo, la tesi delle convenute non trova riscontro normativo (19): i richiamati

(15) Intendendosi le modalità di sfruttamento elencate ai sensi dell'art. 72 l.d.a. quali la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico.

(16) Intendendosi le modalità elencate ai sensi degli artt. 73 e 73-bis l.d.a., che determinano un qualsiasi sfruttamento del fonogramma a scopo di lucro (e non) mediante la cinematografia, la radio, la televisione, la comunicazione al pubblico via satellite e altri mezzi.

(17) La L. 633/41, infatti, attribuisce al produttore la titolarità, relativamente alle utilizzazioni primarie, di diritti esclusivi caratterizzati da uno *ius excludendi* che, ove violato, dà origine ad un illecito extracontrattuale tutelato dalle azioni risarcitorie ed inibitorie: i terzi non possono riprodurre, distribuire, noleggiare, prestare, mettere a disposizione del pubblico i fonogrammi del produttore senza una sua previa autorizzazione. Quanto invece alle utilizzazioni secondarie, è impensabile una trattativa privata: il produttore dovrebbe identificare precisamente i soggetti che vogliono utilizzare la sua opera, contattarli singolarmente, negoziare con essi il proprio compenso e stabilire le condizioni di sfruttamento dell'opera.

Proprio per questo motivo, il produttore vanta piuttosto un diritto di credito in relazione alle attività di cui all'art. 73 l.d.a. che soggetti terzi pongano in essere, le quali costituiscono atti pienamente leciti e impongono semplicemente l'obbligo indennitario del pagamento di un compenso. In tal senso vedasi Trib. Roma 28 gennaio 2015 n. 1953, in www.dejure.it.

(18) Il richiamo è primariamente all'art. 12 della Convenzione di Roma del 1961.

(19) Il collegio richiama la precedente giurisprudenza dello stesso

artt. 73 e 73-bis l.d.a., che fondano la legittimità del compenso in capo al produttore, non richiamano la pubblicazione del fonogramma come prerequisite per l'esistenza e realizzazione di utilizzazioni secondarie, né, a maggior ragione, ne esigono lo scopo commerciale.

In qualsiasi ordine temporale avvengano, la distribuzione ed immissione in commercio rimangono utilizzazioni primarie, e la diffusione televisiva o radiofonica rimane, invece, utilizzazione secondaria. Nonostante il linguaggio fuorviante, non sussiste tra utilizzazioni primarie e utilizzazioni secondarie un rapporto di subordinazione – ontologica o temporale – bensì, meglio, di coordinazione. La differenza tra utilizzazioni primarie e secondarie è piuttosto qualitativa, ove sulle prime il produttore ha esclusiva capacità decisionale in ordine alle relative modalità di sfruttamento *ex art. 72 l.d.a.*, a differenza che sulle seconde, le cui modalità di sfruttamento *ex artt. 83 e 73-bis l.d.a.* sono determinate da terzi, residuando al produttore il mero diritto a compenso.

In questo modo, l'ordinamento italiano si connota per una scelta legislativa che, attribuendo centrale rilievo alla povertà di requisiti necessari ai fini della concessione della protezione normativa, mostra le sue differenze rispetto alle soluzioni affermatesi in sede eurounitaria. In linea con il considerando n. 16 della direttiva 2006/115/C.E., l'ordinamento italiano sceglie di riconoscere una tutela più estesa rispetto a quella accordata dalla suddetta direttiva, confermandosi baluardo di garanzia e di tutela nei confronti dei titolari di diritti connessi e del mondo dell'autorialità.

SOFIA ANESSI

Dottoressa in giurisprudenza

★★★

Tribunale di Livorno - 26 gennaio 2024 - A. CECCONI
Giudice - C. C. (Avv.ti Gianluca Boirivant, Stefano Canavassi) c. A.S.D. A.P.L. (Avv. Girolamo Adoncecchi), C. A. (Avv. Nicola Melani), G. Ass. S.P.A. (Avv. Paola Minucci).

Associazione sportiva dilettantistica - Istruttore - Responsabilità per danno subito dall'allievo - Art. 2049 c.c. - Contatto sociale qualificato - Responsabilità sportiva - Rischio consentito.

In caso di domanda risarcitoria avanzata dall'allievo per i danni riportati in palestra in seguito a una caduta durante una seduta di ginnastica, va ravvisata la responsabilità, in via solidale, tanto dell'Associazione sportiva dilettanti-

so Tribunale, in particolare le sentenze n. 32690 del 2002 e n. 13060 del 2006, [entrambe inedite].

DOTTRINA E DOCUMENTAZIONE

Dott. Papadimitriu Cristina Evangelia - Contabilizzazione in bilancio del *credit default swap* e comuni-

cazione di informazioni false e fuorvianti *ex art. 94 T.U.F.: il caso BMPS.* - II, 1

Avv. Saracino Cristina - Il divieto di patto leonino e le opzioni *put*: un dibattito ancora aperto. - II, 19

COMITATO DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA

Benedetta Agostinelli - Enrico Al Mureden - Ettore Battelli - Giovanni Maria Berti de Marinis - Elsa Bivona - Dino Bonfanti - Francesco Bosetti - Lucia Bozzi - Fabio Bravo - Vania Brino - Lisia Carota - Claudio Cecchella - Alessandro Cogo - Michele Comastri - Stefano De Micheli - Matteo De Poli - Eva Desana - Andrea Fusaro - Enrico Gabrielli - Alberto Gallarati - Maria Carla Giorgetti - Claudia Golino - Patrizia Grosso - Giovanni Guglielmetti - Claudia Irti - Paola Ivaldi - Vitulia Ivone - Francesco Longobucco - Alberto Lupoi - Michele Angelo Lupoi - Luigi Mansani - Elena Marinucci - Andrea Mora - Enrico Moscati - Alessandro Motto - Raffaella Muroi - Andrea Nervi - Riccardo Omodei Salé - Maurizio Onza - Federica Pasquariello - Michela Passalacqua - Rita Rolli - Nicola Rondinone - Francesco Rossi Dal Pozzo - Giuseppe Ruffini - Deborah Russetti - Giovanna Salvati - Davide Sarti - Filippo Sartori - Roberto Senigaglia - Maria Alessandra Stefanelli - Giovanni Stella - Luigi Tamburrino - Chiara Tuo - Alessia Valongo

www.libraweb.net, www.ilforopadano.it

Estratti di note e articoli sono forniti su preventiva richiesta degli Autori, e comunque non oltre 1 mese prima della pubblicazione del fascicolo, direttamente alla Fabrizio Serra editore®.

Composto in carattere Dante Monotype, impresso e rilegato, in Italia, dalla Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma. Settembre 2025
Autorizzazione Tribunale Pisa 17.07.2001 n. 14 · Mario Franzosi Direttore responsabile.



ASSOCIATO ALL'USPI
Unione
Stampa Periodica Italiana

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.

For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.